

Roma, 15 febbraio 2012

Circolare n. 207/2012

**AL SIG. PRESIDENTE
CONFSERVIZI MARCHE
A TUTTI GLI ASSOCIATI**

**AL SIG. PRESIDENTE
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

**E A TUTTI GLI ALTRI
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'
- LORO SEDI -**

**OGGETTO: DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1-DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA,
LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ (DECRETO "CRESCI ITALIA").**

Sulla G.U.R.I. n. 19 del 24 gennaio 2012, è stato pubblicato il decreto-legge n. 1/12, di pari data, noto come "decreto Monti sulle liberalizzazioni".

Il provvedimento – attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge - consta di ben 98 articoli e contiene numerose disposizioni di significativo interesse per gli Enti, Società e Aziende aderenti al Servizio, che vengono di seguito evidenziate.

LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE (ART. 1)

Il d.l. n. 1/12 prevede l'abrogazione delle norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso per l'avvio di un'attività economica, o di norme che vietano o pongono limiti inadeguati o sproporzionati.

Parimenti, sono abrogate le norme che discriminano i nuovi operatori economici rispetto a quelli già presenti sul mercato.

Entro il 31 dicembre 2012, il Governo è chiamato ad emanare uno o più regolamenti con i quali individuare le attività e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché le disposizioni legislative e regolamentari oggetto di abrogazione.

Le Regioni, le Province e i Comuni sono tenuti ad adeguarsi ai principi nazionali e il loro tasso di liberalizzazione è oggetto di valutazione ai fini del giudizio di "virtuosità" che articola i contributi alla finanza pubblica.

TRIBUNALE DELLE IMPRESE (ART. 2)

La norma prevede la costituzione presso i Tribunali e le Corti d'appello di sezioni specializzate in materia d'impresa, competenti anche in materia di contratti pubblici di appalto di lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria, di cui sia parte una società e quando sussista la giurisdizione del giudice ordinario. La disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del d.l. e, pertanto, dopo il 23 aprile 2012.

CARTE DI SERVIZIO (ART. 8)

La disposizione integra il contenuto minimo delle carte di servizio dei gestori di SS.PP.LL. o dei concessionari di infrastrutture, stabilendo che nelle stesse debbano essere indicati in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che i consumatori e gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura.

Sono fatte salve le ulteriori garanzie che i gestori o i concessionari possono definire autonomamente.

PROFESSIONI (ART. 9)

Sono abrogate le tariffe minime e massime delle professioni regolamentate nel sistema degli Ordini. In caso di liquidazione giudiziale, il compenso del professionista è determinato in base a parametri definiti con decreto ministeriale, che fisserà anche oneri e contributi previdenziali.

Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

In ogni caso, la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta, se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza a quanto disposto dalla norma costituisce illecito disciplinare del professionista.

FARMACIE (ART. 11)

Viene incrementato il numero delle autorizzazioni per l'apertura di farmacie, stabilito in modo da prevederne una ogni 3000 abitanti.

La popolazione con eccedenza superiore a 501 abitanti consente l'apertura di un'ulteriore farmacia, mentre nei comuni con meno di 9000 abitanti l'eccedenza deve superare i 1500 abitanti.

Entro 120 giorni dalla legge di conversione del d.l. n. 1/12, Governo, Regioni e Province dovranno definire le nuove piante organiche e bandire i concorsi per l'assegnazione delle nuove farmacie, riservandole ai farmacisti non titolari e ai titolari di farmacia rurale sussidiata.

LIBERALIZZAZIONI NELLA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI (ART. 17)

Dal 30 giugno 2012, i gestori possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore/grossista (per il 50% della fornitura pattuita e comunque per la parte eccedente il 50% di quanto erogato) ed hanno la facoltà di riscattare gli impianti, pagando ai proprietari un *equo* indennizzo, che tenga conto degli investimenti effettuati, degli ammortamenti, delle spese sostenute e dell'avviamento, secondo criteri stabiliti dal Ministero dello Sviluppo economico.

CONCORRENZA NEI SS.PP.LL. (ART. 25)

La norma introduce significative modifiche al d.l. 138/11, in materia di SS.PP.LL. di rilevanza economica.

Innanzitutto, viene aggiunto l'art. 3-bis al d.l. citato, il quale dispone che le Regioni e le Province Autonome, entro il 30 giugno 2012, organizzano lo svolgimento dei SS.PP.LL. per ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei, non inferiori al territorio provinciale, tali da garantire economie di scala ed assicurare l'efficienza. Decorso il suddetto termine, è previsto il potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri, fermo restando l'ambito minimo provinciale.

Inoltre, è previsto che, a partire dal 2013, l'affidamento dei servizi pubblici degli enti territoriali e di quelli d'ambito o bacino, se effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica, costituisce elemento di valutazione della virtuosità per gli stessi enti.

La Presidenza del Consiglio è tenuta a comunicare al Ministero dell'economia, perentoriamente a fine gennaio di ogni anno, gli enti che hanno attuato tale la procedura; in assenza della comunicazione la virtuosità non trova applicazione.

La novella stabilisce, poi, che le società affidatarie *in house* sono soggette al Patto di stabilità interno, secondo le modalità previste dall'art. 18, comma 2-bis, d.l. 112/08 s.m.i. (ovvero con modalità e modulistica per l'assoggettamento al Patto di stabilità interno stabilite con decreto interministeriale, sentita la Conferenza Unificata, con vigilanza affidata all'ente locale ovvero a quello d'ambito o bacino).

Sempre le società *in house*, per l'acquisto di beni e servizi, applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 163/06 e s.m.i.. Inoltre, tali società, per il conferimento degli incarichi ed il reclutamento del personale applicano propri provvedimenti in tal senso, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 35, d.lgs. 165/01 e s.m.i., nonché tutte le disposizioni inerenti i limiti e i divieti vigenti per gli enti locali.

Il decreto prevede novità anche per le Aziende speciali e le Istituzioni.

In particolare, il comma 2 del d.l. interviene sulle Aziende speciali e sulle Istituzioni, modificando l'art. 114 del TUEL.

Si prevede che, a decorrere dal 2013, anche alle aziende speciali e alle Istituzioni si applica il Patto di stabilità interno, da definire attraverso un d.m. da emanare entro il 30 ottobre 2012, sentita la Conferenza Unificata.

E' anche disposto che le Aziende speciali e le Istituzioni debbano iscriversi alla Camera di commercio depositando il bilancio entro il 31 maggio di ogni anno. Inoltre, le Aziende speciali e le Istituzioni devono applicare tutti i divieti e le limitazioni previste per l'ente locale, sia per il contenimento dei costi, che per le assunzioni, le retribuzioni, le consulenze, gli oneri contrattuali, ecc..

L'art. 25 introduce, poi, modifiche all'art. 4 del d.l. 138/11, disponendo tra l'altro che:

- negli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera quadro (per poter affidare i servizi in esclusiva) debba acquisire il parere obbligatorio *dell'Antitrust*, la quale verifica l'istruttoria compiuta dall'ente di bacino o dai Comuni, le ragioni della privativa e la correttezza dell'eventuale

affidamento dei pluriservizi (espressamente previsto con gara), esprimendosi entro 60 gg. dalla ricezione degli atti comunali. Delibera e parere sono resi pubblici, anche sul sito internet;

- la verifica dell'analisi di mercato e la delibera quadro degli enti locali (in assenza dell'ente di governo locale dell'ambito) devono essere inviati all'*Antitrust*, per acquisirne il parere obbligatorio, entro 12 mesi dalla pubblicazione del decreto (quindi entro il 13 agosto 2012) e comunque prima del conferimento o rinnovo della gestione dei servizi. La delibera quadro può essere adottata nei 30 giorni successivi al succitato parere. In assenza di tale atto, l'ente non può attribuire diritti di esclusiva;

- il bando di gara o la lettera d'invito prevedono, quali elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle economie di scala che il gestore deve conseguire per l'intera durata dell'affidamento, l'utilizzo di tali economie per la riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti e per il perseguimento di politiche di efficientamento del personale;

- viene abbassata a 200.000,00 euro annui (rispetto ai precedenti 900 mila) la soglia limite per gli affidamenti *in house*;

- è modificato il comma 32 dell'articolo 4, inerente il c.d. "periodo transitorio". In particolare, si prevede la proroga al 31 dicembre 2012 (rispetto al 31 marzo 2011) del termine del regime transitorio per le società *in house* e al 31 marzo 2013 (era 30 giugno 2012) per le società miste, rendendo congruo tale adempimento rispetto alle molteplici modifiche normative intervenute;

- è disposto altresì che, in deroga, la gestione *in house* può essere affidata, per un massimo di tre anni, all'azienda derivante dalla "integrazione operativa" di preesistenti gestioni dirette *in house*, tale da configurare un gestore unico a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, ai sensi del nuovo articolo 3-bis del d.lgs. 138/11. In tal caso, il contratto dovrà indicare una serie specifica di elementi, il cui controllo sarà effettuato annualmente dall'Autorità di regolazione del settore;

- viene introdotto il nuovo comma 32-ter, nel quale è previsto che, stante il periodo transitorio, i gestori uscenti debbano assicurare comunque l'erogazione del servizio ed il rispetto dei relativi oneri contrattuali e standard di efficienza fino al subentro del nuovo gestore o fino alla totale liberalizzazione dell'attività; tutto ciò senza indennizzi o compensi aggiuntivi;

- è prorogato al 31 marzo 2012 (ante 31 gennaio 2012) il termine per l'adozione del d.m. Affari regionali, turismo e sport, relativo all'individuazione dei criteri per l'analisi di mercato, la delibera quadro e le ulteriori misure per l'attuazione della norma;

- infine, si prevede l'obbligo di gara anche per il servizio di trasporto ferroviario regionale di cui al d.lgs. 422/97 e s.m.i. alla scadenza dei contratti di servizio in essere.

In buona sostanza, anche il trasporto ferroviario regionale è assoggettato a gare pubbliche, salvi gli affidamenti fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, già deliberati o sottoscritti in conformità del Regolamento UE 1370/07 e dell'art. 61, legge 99/09.

L'art. 25 in commento modifica anche l'art. 201, comma 4, d.lgs. 152/06 s.m.i. (relativo alle Autorità d'ambito, prorogate al 31 dicembre 2012 dal d.l. 216/11 s.m.i.), nella parte inerente la gestione integrata dei rifiuti, prevedendo che impianti, raccolta e smaltimento possano essere affidati disgiuntamente. La norma inserisce anche un comma aggiuntivo dove è disposto, per impianti i cui titolari non sono enti locali, che l'affidatario deve comunque garantire l'accesso a tariffe regolate e predeterminate e le potenzialità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d'Ambito.

Il comma 4 dell'art. 25 prevede poi che i gestori devono fornire agli enti locali, che decidono di bandire la gara per l'affidamento del servizio, su specifica richiesta, i dati su impianti ed

infrastrutture, il valore contabile iniziale, le rivalutazioni, gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire gli stessi bandi.

Il comma 5 prevede invece che, nel caso di comunicazione tardiva (oltre 60 gg. dalla richiesta) o di false dichiarazioni, il Prefetto, su richiesta dell'ente locale, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 5.000,00 euro ad un massimo di € 500.000,00.

Per comodità, si riporta di seguito il contenuto dell'art. 4, d.l. 138/11, come novellato dall'art. 25 del d.l. 1/12¹.

¹ Titolo II - LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO

Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea (3)

1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. (9)

2. All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. (4)

3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma precedente è adottata previo parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalità idonee. (10)

4. L'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo. (10)

5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscono preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.

6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui al comma 1, intende procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.

9. Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.

10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi.

11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:

a) esclude che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;

b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;

b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata dell'affidamento, e prevede altresì, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale; c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;

d) può prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento;

e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;

f) indica i criteri e le modalità per l'individuazione dei beni di cui al comma 29, e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione ai sensi del comma 30; (2)

g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio. (9)

12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che:

a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie; b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento;

c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.

13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house». Al fine di garantire l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento. (5)

14. Le società cosiddette «in house» affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con il concerto del Ministro per le riforme per il federalismo, in sede di attuazione dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

15. Le società cosiddette «in house» e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del servizio per il quale le società di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se la scelta del socio privato è avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano ferme le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, è fatto divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi. Il presente comma non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.
18. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette "in house" e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale, alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.
20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.
21. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.
22. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.
23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale, di cui al comma 21, non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.
24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell'ente locale stesso.
27. Le incompatibilità e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
28. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.
29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.
30. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 29 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. (1)
31. L'importo di cui al comma 30 è indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto è il seguente:

a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione «in house» può avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis; (6)

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2013.

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015. (6) (9)

32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.(7)

32-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui all'articolo 2, comma 3, lett. e), del presente decreto, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo. (11)

33. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero non ai sensi del comma 12, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12 e alle società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la

PAGAMENTI E DEBITI PREGRESSI DELLE PP.AA. (ART. 35)

Sono previste misure per accelerare il pagamento da parte delle amministrazioni statali dei crediti commerciali connessi all'acquisto di beni e servizi, certi, liquidi ed esigibili.

In particolare, è stabilito che i crediti maturati dai fornitori al 31 dicembre 2011, su richiesta dei creditori, potranno essere estinti anche mediante assegnazione di titoli di Stato, nel limite massimo di 2 miliardi.

Complessivamente, sono stanziati 4,7 miliardi per l'estinzione dei debiti pregressi, oltre ad 1 miliardo per i consumi intermedi.

decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13. (5)

33-bis. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità. (7)

33-ter. Con decreto del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, adottato entro il 31 marzo 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:

- a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;
- b) le modalità attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;
- c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. (7) (9)

34. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi da 19 a 27, il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. È escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo quanto disposto dall'articolo 2, comma 42, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità all'articolo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 ed in conformità all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (8) (9)

34-bis. Il presente articolo, fermo restando quanto disposto al comma 34, si applica al trasporto pubblico regionale e locale. Con riguardo al trasporto pubblico regionale, sono fatti salvi gli affidamenti già deliberati in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. (7)

35. Restano salve le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore del presente decreto.

(1) Comma modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

(2) Lettera modificata dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

(3) Rubrica modificata dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148

(4) Comma modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, dall'art. 9, L. 12/11/2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(5) Comma modificato dall'art. 9, comma 2, lett. b), L. 12/11/2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(6) Lettera modificata dall'art. 9, comma 2, lett. e), L. 12/11/2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(7) Comma inserito dall'art. 9, comma 2, lett. m), L. 12/11/2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(8) Comma modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, dall'art. 9, L. 12/11/2011, n. 183 e dall'art. 25, DL 24/1/2012, n. 1.

(9) Comma modificato dall'art. 25, DL 24/1/2012, n. 1.

(10) Comma sostituito dall'art. 25, DL 24/1/2012, n. 1.

(11) Comma aggiunto dall'art. 25, DL 24/1/2012, n. 1.

AUTORITÀ INDIPENDENTE IN MATERIA DI TRASPORTI (ART. 36)

E' istituita un'Autorità indipendente per regolare il settore dei trasporti e l'accesso alle infrastrutture (c.d. "Autorità per le reti").

Nelle more dell'istituzione del nuovo organismo, dal 30 giugno 2012 le relative funzioni sono assegnate all'Autorità per l'elettricità e il gas.

La nuova Autorità garantirà l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti e le imprese, condizioni di accesso eque alla rete ferroviaria, agli aeroporti, ai porti, alle autostrade – fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali – e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti.

In particolare, l'Autorità:

- a) definirà i criteri per determinare tariffe, canoni e pedaggi;
- b) fisserà gli obblighi di servizio pubblico e le modalità di finanziamento;
- c) stabilirà gli standard minimi di qualità dei servizi di trasporto nazionale e locale;
- d) determinerà i diritti minimi nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture, anche in relazione ai risarcimenti;
- e) definirà gli schemi di bandi di gara e dei capitolati per l'affidamento dei servizi di bus, tram, metro e per il trasporto ferroviario regionale.

SOCIETÀ DI PROGETTO (ART. 41)

Sono previsti nuovi incentivi per l'ingresso di capitali privati nel finanziamento, nella realizzazione e nella gestione delle infrastrutture.

In particolare, a modifica dell'art. 157 del Codice dei contratti, la norma prevede la possibilità, per le società di progetto, di emettere obbligazioni di progetto, c.d. "project bond", per la realizzazione di infrastrutture. La norma in commento stabilisce che tali obbligazioni possano essere garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, fino all'avvio dell'infrastruttura da parte del concessionario.

Dette obbligazioni, inoltre, possono essere emesse senza garanzia ipotecaria, purchè siano sottoscritte da investitori autorizzati ad operare sui mercati finanziari.

PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE DELLE CARCERI (ART. 43)

Al fine di fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento delle carceri, la norma stabilisce il principio secondo cui deve ricorrersi, in via prioritaria, alle procedure in materia di finanza di progetto, di cui all'art. 153 del Codice dei contratti, volte alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie.

Rispetto alla disciplina ordinaria, le concessioni per la costruzione e gestione delle opere non può superare i 20 anni e, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, al concessionario è riconosciuta una tariffa per la gestione dell'infrastruttura e dei servizi connessi, ad esclusione della sicurezza e custodia dei detenuti.

CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ (ART. 44)

È introdotta una nuova tipologia di contratto pubblico, alternativa al *leasing* immobiliare.

Si tratta del "contratto di disponibilità", disciplinato dal nuovo art. 160-ter del Codice.

Tale figura prevede la costruzione di un'opera privata e la sua successiva messa a disposizione dell'amministrazione per l'esercizio di un servizio pubblico, a fronte del pagamento di un corrispettivo. Quest'ultimo consiste in un canone di disponibilità, nell'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera non superiore al 50% del costo di costruzione dell'opera, ed in un eventuale prezzo di trasferimento (tali ultime due ipotesi nel caso in cui, al termine del periodo pattuito con il privato, la stazione appaltante voglia acquisire in proprietà il bene).

In buona sostanza la P.A. si libera dai rischi e dalle procedure di realizzazione dell'opera.

La procedura, che prevede la pubblicazione di un bando, pone a base di gara un capitolato prestazionale, in cui l'amministrazione aggiudicatrice delinea le caratteristiche dell'opera che intende acquisire e le modalità di determinazione dei canoni. Le offerte dei partecipanti (che, a loro volta, devono possedere i requisiti generali di partecipazione alle gare pubbliche) saranno valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Spettano all'affidatario sia la progettazione definitiva ed esecutiva, che le eventuali varianti in corso d'opera, mentre l'attività di collaudo spetta alla stazione appaltante.

A carico del costruttore sono anche posti i rischi legati alla mancata o ritardata approvazione, da parte di altre autorità, dei progetti o delle varianti redatte dal medesimo.

DIALOGO COMPETITIVO (ART. 46)

La norma precisa che le modalità attuative del dialogo competitivo, di cui all'art. 58 del Codice dei contratti, devono essere definite dal Regolamento 207/10.

OPERE D'ARTE NEI GRANDI EDIFICI (ART. 47)

Come è noto, la legge 717/49 riserva una quota del 2% della spesa totale prevista nel progetto per l'abbellimento degli edifici con opere d'arte.

Detta percentuale rimane ora solo nella fascia da un milione a cinque milioni di euro, mentre si dimezza per le opere da cinque a venti milioni di euro e viene ridotta allo 0,5% per i grandi lavori.

Esenti le opere sotto il milione di euro e gli edifici residenziali e industriali.

DRAGAGGIO NEI PORTI (ART. 48)

La novella introduce significative modifiche alla disciplina del dragaggio nei porti, contenuta nella legge 84/94.

In primo luogo, si prevede che nei siti oggetto di bonifica di interesse nazionale (SIN), le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica.

Inoltre, sono dettate regole per il reimpiego dei materiali derivanti dai dragaggi, salve autorizzazioni regionali e ministeriali.

In ogni caso, la destinazione a recupero di tali materiali va indicato nel progetto di dragaggio o in quello di bonifica.

TERRE E ROCCE DA SCAVO (ART. 49)

La disposizione stabilisce che l'utilizzo delle terre e delle rocce da scavo è oggetto di regolamentazione, con decreto del Ministero dell'Ambiente, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del d.l. 1/12.

CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE (ARTT. 50-51-55)

L'art. 50 apporta innovazioni in materia di concessioni di costruzione e gestione delle opere pubbliche.

La disposizione, intervenendo sull'art. 144 del Codice dei contratti, stabilisce che i bandi di gara, lo schema di contratto ed il piano economico finanziario debbano garantire adeguati livelli di bancabilità dell'opera.

Inoltre, con riferimento alle ipotesi di subentro nel rapporto concessorio, di cui all'art. 159 del Codice, viene previsto che il soggetto subentrante debba possedere i requisiti corrispondenti a quelli previsti nel bando, avendo riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro.

L'art. 51, poi, innalza dal 40% al 50% la percentuale dei lavori che, ai sensi del comma 25 dell'art. 253 del Codice dei contratti, devono essere affidati a terzi dai titolari delle concessioni autostradali già assentite alla data del 30 giugno 2002. La disposizione si applica, comunque, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

L'art. 55 prevede, infine, che per l'affidamento delle concessioni può essere posto a base di gara anche il progetto definitivo (cfr. art. 177 del Codice).

APPROVAZIONE DEI PROGETTI (ART. 52)

L'art. 52, intervenendo sull'art. 128, comma 6, del Codice, stabilisce che per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, sia richiesto almeno lo studio di fattibilità per l'inserimento nell'elenco annuale delle opere pubbliche. Per i lavori di importo superiore, invece, è richiesta l'approvazione del progetto preliminare.

Inoltre l'art. 52 introduce forme di semplificazione nella redazione nonché nell'approvazione dei progetti.

Innanzitutto, mediante la modifica dell'art. 93 del Codice dei contratti, si prevede la possibilità di omettere uno dei primi due livelli di progettazione, purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi del livello omissivo, e sempre che siano rispettati i requisiti di conformità e di qualità dell'opera. In buona sostanza, è legittimo procedere all'accorpamento dei due livelli progettuali, preliminare e definitiva. Inoltre, innovando l'art. 97 del Codice, viene stabilito che le stazioni appaltanti possano approvare progetti di livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto sarebbe previsto dalla normativa vigente in materia, per ottenere le approvazioni proprie delle fasi progettuali omesse.

PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABILITATIVA (ART. 58)

La disposizione introduce ulteriori semplificazioni procedurali in tema di Piano nazionale per l'edilizia abitativa.

È noto, infatti, che con l'art. 45, d.l. 201/11, si è previsto che l'approvazione degli accordi di programma avvenga con d.m., anziché con d.P.C.M..

In tale contesto, l'art. 58 del d.l. n. 1/12 semplifica la procedura, disponendo che l'intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza unificata sia resa direttamente nella seduta del Cipe in cui sono approvati gli accordi di programma. Inoltre, eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma o eventuali atti aggiuntivi (es. fondi aggiuntivi resisi nel frattempo disponibili, riduzione di programma, ecc.) saranno approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Solo nel secondo caso è previsto che l'approvazione avvenga anche di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nomos Appalti
Consulenza legale agli Enti Locali

Infine, è stato specificato che l'approvazione degli accordi di programma ha gli effetti dell'art. 166, comma 5, d.lgs. 163/06 e comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

* _ * _ * _ * _ * _ *

Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli
(responsabile del servizio)

